Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 14 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 10**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 75.

LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2257.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale delle Regie scuole medie professionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 76.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2265.

Istituzione dell'Ente nazionale serico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1246;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di creare un Ente nazionale serico, al fine di coordinare le disposizioni contenute nella sopracitata legge 6 luglio 1912, n. 869, alle mutate condizioni delle industrie bacologica e serica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per le colonie, per la pubblica istruzione e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Milano, l'Ente nazionale serico, avente lo scopo:

a) di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;

b) di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;

c) di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;

d) di svolgere ogni altra iniziativa nell'interesse della produzione serica nazionale.

L'Ente ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato.

Art. 2.

Sono organi dell'Ente:
1° il presidente;
2° il Consiglio generale
3° il Comitato esecutivo;
4° il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli ha l'alta direzione e la rappresentanza dell'Ente, e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti nominati dal Consiglio generale a termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice presidente assumerà le funzioni il consigliere più anziano.

Art. 4.

Il Consiglio generale è composto del presidente e di 37 membri, dei quali 25 saranno nominati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le corporazioni, sentite le rispettive organizzazioni sindacali riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nel numero indicato per ciascuna categoria:

a) filatori 3; torcitori 2; commercianti in sete gregge 1; *b*) fabbricanti seterie 4; *c*) industriali, tintori, stampatori ed apparecchiatori serici 1; *d*) produttori e confezionatori seme-bachi 2; *e*) industriali filati cucirini 1; *f*) industriali filatori di schappe e bourette 1; *g*) fabbricanti cravatte 1; *h*) grossisti seterie 1; *i*) industriali dell'abbigliamento 1; *l*) Confederazione generale fascista dell'industria italiana 1; *m*) Confederazione nazionale fascista degli agricoltori 3; *n*) Federazione nazionale fascista sindacati dell'agricoltura: tecnici agricoli 1, mezzadri 1; *o*) Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura 1.

Sono membri di diritto i direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio nel Ministero dell'economia nazionale, delle dogane nel Ministero delle finanze, degli affari economici e finanziari nel Ministero delle colonie, due rappresentanti del Ministero delle corporazioni ed uno del Ministero della pubblica istruzione.

Fanno altresì parte del Consiglio generale quattro tecnici scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti superiori di sperimentazione e di insegnamento agrario e di Istituti industriali specializzati per la sericoltura.

I membri del Consiglio generale, esclusi gli otto membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, resteranno in carica per tutto il tempo per il quale vi sarebbero rimaste le persone che essi hanno sostituito.

I membri di diritto possono delegare ad intervenire alle adunanze del Consiglio, in loro vece, un dipendente funzionario.

Il regolamento, di cui all'art. 17, stabilirà le norme per le designazioni dei rappresentanti delle organizzazioni suddette per i tre anni successivi, nonchè per le sostituzioni, durante il primo triennio nei casi di vacanze.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.

Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di due vice presidenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta senza interruzione.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attività dell'Ente, nonchè i programmi generali di tale attività e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalità indicate nell'art. 1.

Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale ed allo svolgimento dell'attività dell'Ente, secondo le direttive date dal Consiglio stesso. Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto di otto membri, nominati nel proprio seno dal Consiglio generale, e dai direttori generali dell'agricoltura e dell'industria.

Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonchè su ogni altro argomento che interessi l'attività dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio generale.

Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al segretario generale, il quale provvederà nei limiti dell'organico fissato dal Comitato.

I membri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di tre membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 9.

La direzione degli uffici dell'Ente è affidata al segretario generale il quale è nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa i compiti e le retribuzioni.

Art. 10.

L'Ente nazionale serico provvederà all'istituzione del Museo nazionale dell'industria serica con annessa scuola di disegno e decorazione dei tessuti.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Museo nazionale suddetto i materiali che attualmente si trovino presso istituti governativi.

Art. 11.

L'Ente nazionale serico provvederà, secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

L'Ente pubblicherà un « Annuario Serico Italiano » ed un « Bollettino periodico di informazioni seriche ».

Art. 12.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dal contributo una volta tanto di L. 2,000,000 e dalla somma annua di L. 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;

b) dal contributo annuo di L. 8,000,000 che sarà versato dalle classi agricole, industriali, commerciali seriche, nella forma e secondo i limiti stabiliti all'art. 14.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1927-28, sono soppressi gli stanziamenti inscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60, e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed è istituito un capitolo con la dizione: « Contributo per il funzionamento dell'Ente nazionale serico » e con lo stanziamento di L. 750,000.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verrà inscritta la somma di L. 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-26, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Art. 14.

Agli effetti del comma *b*) dell'art. 12, a tutte le società e le ditte comunque esercenti nel territorio del Regno l'industria ed il commercio dei seme-bachi, delle sete, delle seterie e dei cascami è imposto, con decorrenza dal 1° luglio 1927, ed a beneficio dell'Ente nazionale serico, un contributo annuo globale di L. 5,000,000.

Agli effetti dello stesso comma *b*) dell'art. 12 è parimenti imposto agli agricoltori comunque esercenti la bachicoltura, con la decorrenza suddetta ed a beneficio del medesimo Ente nazionale serico, un contributo annuo globale di L. 3,000,000.

Per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29 i contributi di cui ai precedenti capoversi saranno corrisposti nella misura ridotta rispettivamente di L. 2,500,000 e di L. 1,500,000.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, saranno emanate le norme per la imposizione e la riscossione dei contributi contemplati nel presente articolo, nonchè per la cognizione degli eventuali gravami proposti dai contribuenti.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Ente nazionale serico presenterà al Ministero dell'economia nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, a modificare e completare con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio generale dell'Ente, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 17.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il Consiglio generale, per motivate ragioni, potrà essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale; in tal caso con lo stesso decreto sarà nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

Art. 19.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 59. — COOP

Numero di pubblicazione 77.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2224.

Riconoscimento giuridico della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 novembre 1926, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; e ne è approvato lo statuto secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della detta Federazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 22. — COOP

Statuto della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia.

Art. 1.

E' costituita nel Regno d'Italia, con sede in Milano, la « Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia ».

Art. 2.

La Federazione autonoma aderisce alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 3.

Tutti gli artigiani, padroni di botteghe e maestri d'arte, che lavorino in una data categoria di arte o di mestiere e che diano sicuro affidamento di moralità e di fede nazionale, formano, riuniti corporativamente, una comunità artigiana.

L'iscrizione alle comunità ha la validità di due anni e si intende rinnovata per uguale periodo di tempo quando l'interessato non abbia presentato dichiarazione di recesso alla comunità cui appartiene, tre mesi prima della scadenza del biennio.

Decadono dalla qualità di soci quelli che cessano di esercitare l'artigianato.

I capi di comunità possono espellere i soci per indegnità morale, per difetto di fede nazionale e per gravi casi di indisciplina.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al presidente della Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione, salvo il ricorso in ultimo grado al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Federazione è composta dalle varie comunità d'arte e di mestiere.

Art. 5.

Sono organi territoriali della Federazione le Unioni artigiane regionali e le Unioni artigiane locali di comunità artigiane.

La circoscrizione territoriale delle varie Unioni sarà determinata dal presidente, di accordo con la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, d'intesa con la qua-

le saranno stabilite inoltre le norme per gli opportuni collegamenti tra i Segretariati regionali dell'artigianato e le Unioni provinciali industriali.

Art. 6.

Si intendono per Unioni artigiane regionali o locali l'insieme delle comunità d'arte o di mestiere esistenti in una regione o in una località.

I capi delle comunità locali saranno eletti ogni anno dai maestri d'arte e dai padroni di bottega con norme da stabilirsi dal presidente della Federazione.

Art. 7.

Tutte le officine dove sianvi da uno a più artieri, che lavorino con intenzione d'arte, interamente a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici pel solo sgrossamento e per la sola abbozzatura della materia prima, si ritengono botteghe artigiane.

Si ritengono altresì botteghe artigiane quelle dove si praticano i mestieri usuali, anche senza intenzione d'arte e nelle quali però il lavoro sia compiuto dai membri di una stessa famiglia, eccezionalmente col concorso di qualche domestico.

Art. 8.

Le botteghe artigiane sono divise in quattro categorie:

a) botteghe nuove, dove non si concepiscono che opere d'arte moderna;

b) botteghe antiquarie, dove si restaurano o si imitano o si copiano o comunque si commerciano opere create dagli antichi;

c) botteghe miste, dove si restaurano, imitano o copiano opere antiche e insieme si concepiscono ed eseguiscono opere moderne;

d) botteghe semplici, dove si praticano i mestieri usuali.

Art. 9.

Le botteghe antiquarie e le botteghe miste dovranno possibilmente:

a) provvedere almeno due allievi ad ogni maestro con lo scopo di formare sull'esempio delle opere antiche che restaurano od imitano, e che sono quasi sempre tecnicamente perfette, allievi tecnici per eccellenza;

b) osservare scrupolosamente gli appositi regolamenti dettati dai Consigli competenti.

Le botteghe nuove dovranno inoltre possibilmente preferire quegli allievi che usciranno dalle scuole antiquarie e quindi con piena conoscenza della tecnica artigiana.

Art. 10.

Si intendono maestri d'arte tutti coloro che progettano e creano opere di carattere artistico e tutti coloro che le eseguiscono o ne sorvegliano l'esecuzione, la rifinitura, ecc., istruendo nella loro arte gli allievi e i manovali.

Art. 11.

Gli artieri di una bottega si dividono nelle seguenti categorie, di cui le prime tre, a termine degli articoli 3 e 9, appartengono alle comunità artigiane:

a) padroni di bottega;
b) maestri creatori;
c) maestri esecutori;
d) allievi maestri;
e) apprendisti;
f) manovali.

Art. 12.

La Federazione è istituita allo scopo di tutelare gli interessi degli artigiani, di dare incremento artistico ed economico alle loro opere, e di disciplinare, secondo i principî e i fini della grande ricostruzione fascista, l'arte degli italiani, atavica, precipua ed insuperata virtù della stirpe, fino alla riconquista dei mercati, rinobilitando, in pari tempo, la vita spirituale della Nazione.

A questo fine, la Federazione artigiana si propone di promuovere dai competenti organi statali l'istituzione di patenti da assegnare alle botteghe in genere e a quegli artieri che si distingueranno nella loro arte fino a meritare il titolo di maestri.

Art. 13.

La Federazione divide il compito delle comunità artigiane in tre branche:

a) quella che interessa la conservazione dell'antico patrimonio artistico nazionale, anche se di carattere privato (artigianato esecutore, ricco di qualità tecniche e quindi istruttore di maestri e di allievi tecnici per eccellenza);

b) quella che interessa la creazione dell'opera d'arte nuova (artigianato creatore);

c) quella che interessa i mestieri usuali, compresi i più umili.

Art. 14.

Le gerarchie amministrative e tecniche della Federazione artigiana si formano in quest'ordine:

1. Il presidente.
2. Il segretario generale.
3. L'amministratore generale.
4. Il presidente del Consiglio tecnico dei capi di comunità.
5. Il delegato generale.
6. Gli ispettori generali.
7. I capi nazionali di comunità.
8. I delegati di zona.
9. I segretari regionali.
10. Gli ispettori regionali.
11. I capi regionali di comunità.
12. I segretari locali.
13. I capi locali di comunità.
14. I padroni di bottega.
15. I maestri d'arte.

Cómpiti e uffici del presidente della Federazione artigiana.

Art. 15.

Il presidente della Federazione autonoma delle comunità artigiane d'Italia, nominato dal Duce del Fascismo, è il capo della Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Art. 16.

Il presidente istituisce fin dal suo sorgere le comunità di arti e mestieri con facoltà di aggiungerne altre e di raggrupparle secondo le necessità locali dell'organizzazione.

Art. 17.

Il presidente della Federazione artigiana:

a) nomina di sua fiducia il segretario generale della Federazione, i capi nazionali delle comunità artigiane ed i capi delle comunità regionali e ratifica le elezioni locali dei capi di comunità;

b) nomina pure il presidente nazionale del Consiglio tecnico, i presidenti dei Consigli artistici regionali, i delegati e gl'ispettori;

c) ordina le Mostre artigiane regionali e all'estero promosse dalla Federazione;

d) presenzia, ove lo ritenga opportuno, a tutti i Consigli;

e) giudica in ultima istanza dell'ammissione e dell'esclusione dei soci, in seguito ai ricorsi presentati dagli interessati, e salvo gli ulteriori ricorsi di cui all'art. 3 per i soci espulsi;

f) ha facoltà di unire o di raggruppare due o più regioni, qualora lo esigessero circostanze d'ordine organizzativo, in forza delle quali può anche addivenire, nella stessa regione, alla unione di più comunità, aventi le funzioni e le prerogative di una Unione regionale.

Còmpiti e uffici del segretario generale della Federazione artigiana.

Art. 18.

Il segretario generale della Federazione autonoma degli artigiani d'Italia:

a) eseguisce gli ordini del presidente della Federazione, col quale mantiene i necessari contatti;

b) esercita tutti i poteri che gli siano delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

c) istituisce gli uffici necessari per il funzionamento della segreteria generale e li comanda;

d) vigila sull'applicazione dei bilanci, riferendone al presidente;

e) nomina i segretari regionali, sentito il parere del presidente;

f) comanda alle segreterie regionali, agli ispettori generali, alle delegazioni generali, alle comunità nazionali;

g) controlla, in pieno accordo con la presidenza, l'ufficio di propaganda e di stampa;

h) presenzia, ove lo ritenesse opportuno, o per ordine del presidente, ai vari Consigli nazionali della Federazione;

i) coadiuva il presidente nell'ordinamento delle Mostre locali.

Còmpiti e uffici dei segretari regionali.

Art. 19.

Il segretario regionale:

a) eseguisce gli ordini del segretario generale e lo rappresenta, istituendo, sentito il parere del segretario generale, gli uffici che ritenesse opportuni, impiegandovi il personale necessario;

b) amministra, secondo i bisogni, i fondi che gli sono assegnati, provvedendo ai propri uffici ed alle segreterie locali;

c) nomina i segretari locali, sentito il parere del segretario generale;

d) comanda agli ispettori regionali, alle comunità regionali, alle segreterie locali;

e) comanda o regge personalmente l'ufficio regionale di stampa e propaganda e tutti gli altri uffici della segreteria regionale;

f) presenzia ai Consigli regionali accogliendone le proposte, i disegni, le aspirazioni, le lamentele, i desiderata, che trasmette alla segreteria generale;

g) decide dell'ammissione e della esclusione dei soci su proposta delle segreterie locali e in base ai regolamenti di comunità, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4° dell'art. 3;

h) segnala alla segreteria generale gli artigiani eccellenti della regione.

Còmpiti delle segreterie locali.

Art. 20.

Saranno istituite segreterie locali ovunque la segreteria generale ne ravvisi la necessità, su proposta dei segretari regionali e tenuto conto del numero delle botteghe o dei maestri d'arte esistenti nella plaga, nonchè della loro importanza artistica ed economica.

Art. 21.

Il segretario locale:

a) eseguisce gli ordini della segreteria regionale e la rappresenta, istituendo gli uffici che gli saranno ordinati, ed impiegandovi il personale strettamente necessario;

b) amministra i fondi trasmessi dalla segreteria regionale, provvedendo al funzionamento della segreteria locale;

c) comanda alle comunità locali;

d) regge personalmente l'ufficio stampa e propaganda;

e) propone l'ammissione o l'esclusione dei soci;

f) segnala alla segreteria regionale i maestri eccellenti del luogo.

Delegato generale e delegati di zona.

Art. 22.

Il presidente della Federazione artigiana nomina un delegato generale e tre delegati di zona, tutti alle dipendenze della segreteria generale.

Un delegato di zona starà a rappresentare l'Italia settentrionale compresa la Valle padana, con sede in Bologna; un altro l'Italia centrale e la Sardegna, con sede in Roma; il terzo l'Italia meridionale e le Isole, con sede in Napoli.

Art. 23.

Il delegato generale ha il còmpito di curare, d'accordo con il segretario generale e secondo le direttive del Consiglio artistico e del Consiglio tecnico nazionale, le Mostre artigiane in Italia ed all'estero, controllando l'opera dei delegati di zona, presiedendo a tutte le Mostre regionali e locali, comprese quelle dei singoli mestieri (Mostra del ferro, della ceramica, dell'oreficeria, del mobile, del vetro, ecc.).

Degli ispettori.

Art. 24.

Presso la segreteria generale, come presso le segreterie regionali, esistono uno o più ispettori, ai quali spetta il còmpito:

a) di segnalare tanto le botteghe eccellenti che quelle degeneri nelle singole arti;

b) di stimolare, incoraggiare, esigere, nei limiti del possibile, se non la perfezione artistica, la superiorità tecnica delle opere;

c) di controllare, riferendone alle competenti segreterie, l'osservanza dei patti di lavoro, degli obblighi corporativi e delle disposizioni relative alla educazione, alla cultura artistica, alla spirituale propaganda artigiana e alle norme contro il cattivo gusto ai fini della ricostruzione nazionale e del buon nome artistico d'Italia nei riguardi dell'esportazione;

d) di far intensificare dai competenti uffici, per le zone tarde, sorde, recalcitranti, i mezzi di propaganda e di paziente persuasione, e di interessare la segreteria generale e le segreterie competenti acciocchè si adoperino a superare le difficoltà d'ordine artistico, economico o d'altra natura, che ostacolassero gli scopi della Federazione.

Consiglio dei patroni.

Art. 25.

Al fine di accostare, nella più santa delle collaborazioni distributive, le classi abbienti agli artisti e agli artigiani, sono istituiti, nelle regioni, i Consigli di patroni composti di persone che il Duce del Fascismo e Presidente onorario della Federazione riconoscerà abbiano dato aiuto materiale e morale alla causa degli artisti e degli artieri. Esse avranno facoltà di prendere parte ai vari Consigli consultivi. Tra essi il Duce del Fascismo nominerà i presidenti dei Consigli regionali.

Per la rappresentanza dei patroni nel Consiglio aulico, il Duce del Fascismo e Presidente onorario della Federazione, nominerà Egli stesso il delegato nazionale dei patroni.

Consiglio delle patronesse.

Art. 26.

Tenendo in grandissimo conto l'amore e la cura, che la donna pone in genere nel decoro artistico della casa, in cui l'Italia nuova crescerà, con particolare rispetto all'arte, la gioventù fascista, la Federazione istituisce, coadiuvandoli particolarmente, i Consigli regionali delle patronesse, che saranno nominate dal Duce del Fascismo e Presidente onorario della Federazione, tra le quali Egli stesso nominerà le presidentesse regionali.

Per la rappresentanza di dette patronesse nel Consiglio aulico, il Duce del Fascismo nominerà una delegata nazionale.

Consigli artistici.

Art. 27.

I segretari regionali nominano, nella regione, d'accordo col segretario generale e col presidente, un Consiglio artistico di dodici membri scelti tra i pittori, gli scultori e gli architetti di varie tendenze.

Questo Consiglio artistico ha il còmpito di dare suggerimenti allo scopo:

a) di stabilire una corrente d'unità artistica fra l'arte pura e l'arte applicata, tra l'ambiente arredato e il quadro e la statua, avvalorando, secondo le più pure tradizioni italiche, per severa ed inflessibile disciplina nazionale, tutto ciò che in arte risponde a temperamenti, usi e costumi del popolo italiano;

b) di dare un *plus valore* alle nostre opere artigiane, rivendicando l'indiscutibile superiorità artistica di ciò che è fatto a mano, su ciò che è fatto in serie con la macchina;

c) di risvegliare dall'istinto atavicamente artistico e dall'inesauribile fantasia del nostro popolo l'amore della creazione;

d) di suscitare, sopra i rivoluzionanti principî dello scorso secolo materialistico, la fioritura di uno stile nostro e nuovo (stile fascista), che, approfittando della reazione alle depressioni democratiche, sostituisca a queste l'esaltazione di quelle virtù negate, sovvertite, calpestate o derise: quali l'amore di patria, la magnificazione dell'eroismo, del dovere, del lavoro; il culto del focolare, del talamo, della terra madre; la religione della povertà, l'elogio delle virtù marinare, della forza, della conquista, il senso dell'orgoglio nazionale, della proprietà, dell'ubbidienza, e così da creare tutta una simbologia rispondente al rinnovellato spirito di cui il Fascismo ha penetrato l'anima e la vita della stirpe italiana.

Per la rappresentanza dei Consigli artistici regionali in seno al Consiglio aulico il presidente della Federazione nominerà un delegato nazionale.

Consiglio tecnico artigiano.

Art. 28.

I capi nazionali delle varie comunità formano il Consiglio tecnico nazionale degli artigiani d'Italia, che ha il còmpito di dare suggerimenti allo scopo:

a) di provvedere alla tutela morale ed ai bisogni generali delle singole comunità;

b) di conservare *con intransigenza,* ai fini eterni dell'arte, la tecnica artigiana, la quale ha immutabili tradizioni;

c) di addivenire, con frequenti contatti e con opportuni affiatamenti fra comunità e comunità e con il Consiglio artistico, ad una unità dello *stile,* pur mantenendo a questo, secondo le leggi storiche ed etniche, i suoi inevitabili caratteri regionali;

d) di non trascurare alcun mezzo di educazione, di coltura e di propaganda per suscitare emulazione tra comunità e comunità, tra regione e regione, tra città e città, tra bottega e bottega, tra maestri e maestri.

Consiglio dei conservatori di gallerie e cultori d'arte.

Art. 29.

Nella branca artigiana federale che riguarda e cura la conservazione del patrimonio artistico pubblico e privato, spesso bistrattato da incuria o da incompetenza, è istituito un Consiglio nazionale composto dei conservatori regionali di musei e di gallerie, allo scopo di proteggere e di migliorare l'artigianato, antiquario e restauratore di quelle botteghe e di quei maestri che potranno finalmente essere patentati a questo fine, in virtù di sagge ed urgenti norme legislative.

Art. 30.

Il presidente della Federazione artigiana ha facoltà di aggiungere a questo Consiglio alcuni membri, scelti localmente, tra i più noti cultori e raccoglitori di opere d'arte.

Art. 31.

I conservatori di gallerie e i cultori d'arte antica e moderna nomineranno essi stessi il presidente del loro Consiglio nazionale acciocchè questo sia rappresentato nel Consiglio aulico.

Comunità degli antiquari professionisti.

Art. 32.

Il presidente della Federazione artigiana nomina il presidente nazionale delle comunità degli antiquari d'Italia, ai quali va il merito di aver conservato e mantenuto, in grazia della loro professione e della loro pratica competenza, anche per ciò che concerne il restauro scrupoloso, l'artigianato tecnico per eccellenza, mercè il quale moltissime arti non andarono perdute. Per questo la Federazione artigiana ha il dovere di incorporare questa singolare categoria che sovente basa la propria attività su indiscussa conoscenza tecnica ed artistica, col compito di curarne i leciti interessi, di riattivarla ai fini dell'artigianato, ma anche di epurarla da quegli elementi che ebbero a comprometterne la dignità ed il decoro.

Consiglio aulico.

Art. 33.

Il massimo organo della Federazione artigiana è il Consiglio aulico.

Questo Consiglio si riunirà una volta all'anno — sotto la presidenza del Duce del Fascismo, Presidente onorario della Federazione artigiana — così rappresentato:

dal presidente effettivo della Federazione artigiana;

dal presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista;

dal segretario generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

dal segretario generale della Federazione artigiana;

dal delegato nazionale dei patroni;

dalla delegata nazionale delle patronesse;

dall'amministratore generale della Federazione artigiana;

dal delegato nazionale dei Consigli artistici regionali;

dal presidente del Consiglio dei conservatori di gallerie e dei cultori d'arte;

dal presidente del Consiglio tecnico artigiano;

dal direttore di un quotidiano organo della Federazione;

dal capo dell'Ufficio stampa e propaganda.

Còmpito del Consiglio aulico.

Art. 34.

Il Consiglio aulico ha il còmpito di mantenere intorno alla Federazione l'appassionato interesse del Paese per la crociata che dovrà ricondurre la Nazione Imperiale al suo atavico primato, anche nelle arti, riassumendo in una sola volontà i mezzi più efficaci e le migliori energie per attuare, da ogni punto di vista, il grande disegno della rinascita artigiana, inquadrata nell'impresa fascista della ricostruzione nazionale.

Il Consiglio aulico dovrà dunque esaminare il risultato su tutto ciò che è stato fatto nel corso dell'anno e tracciare di conseguenza le linee programmatiche dell'anno seguente.

Ufficio di propaganda e stampa.

Art. 35.

Presso la Segreteria generale è istituito un ufficio di propaganda e stampa, il quale dipende dal segretario generale e agisce secondo le direttive emanate dal presidente.

Ufficio di educazione di cultura artigiana e dei concorsi.

Art. 36.

Presso la Segreteria generale, e dipendente dal presidente della Federazione, è istituito altresì un ufficio di educazione artistica e di cultura artigiana, col còmpito:

a) di raccogliere graficamente o a mezzo di fotografie e di calchi il maggior numero di forme e di modelli creati dagli artigiani eccellentissimi delle varie regioni, per distribuirle nei differenti centri artigiani, secondo le varie arti, e là dove gl'intendimenti artistici apparissero scarsi, tardi, corrotti, impacciati o asserviti alla bassa imitazione e alla pura cupidigia mercantile;

d) di bandire concorsi fra gli artisti e gli artieri con temi precisi, e questo con l'intento di ottenere ora la moderna stilizzazione degli attributi rievocati od onorati dalla rivoluzione fascista (la Corona ferrea, lo scettro, il littorio, l'aquila, l'alloro, la palma, l'àncora, l'elica, l'incudine, la bilancia, l'aratro, ecc.), ora la moderna interpretazione della Fede di quei simboli e di quelle virtù morali e civili, che la democrazia aveva ucciso come inservibili anticaglie, e che il Fascismo, nel suo culto per l'ordine, rivendica per il ritemperamento della stirpe.

Ufficio di statistica e di informazioni.

Art. 37.

Presso la Segreteria generale della Federazione artigiana è istituito inoltre un ufficio di statistica e di informazioni al quale convergono i rispettivi uffici regionali allo scopo:

a) di favorire il contatto fra l'artiere e quegli istituti di credito o di cooperazione presso i quali la causa artigiana avesse trovato eco e buon ausilio;

b) di fornire in Italia ed all'estero ogni sorta di informazioni in materia artigiana.

Art. 38.

Lo stesso ufficio si incarica delle informazioni che possono suggerire, senza prevenzioni o favoritismi e indistintamente, i nomi di tutte le botteghe rispondenti alle richieste dei clienti.

Ordinamenti di comunità.

Art. 39.

Un apposito ordinamento dettato dai capi nazionali di comunità e approvato dal presidente della Federazione disciplina le ragioni spirituali, tecniche, artistiche ed economiche di ogni comunità e quindi delle botteghe e dei maestri in queste incorporati.

Art. 40.

I capi delle comunità nazionali stabiliranno, a seconda delle opere prodotte e delle esigenze regionali e locali, le tabelle di paga minima per i maestri, nonchè gli orari minimi artigiani.

Art. 41.

Nessun limite d'orario è stabilito per le botteghe artigiane, dove il salario, per le ore supplementari, viene concordato tra il padrone e i suoi maestri, negli stessi patti di lavoro fissati dalle varie comunità.

Art. 42.

Nessun padrone di bottega potrà derogare da queste disposizioni a danno della paga minima.

Dilettanti artigiani.

Art. 43.

Tutti coloro che per semplice e nobile diletto, o in ausilio di altre professioni, creano od eseguono oggetti d'arte, possono far parte di una speciale comunità di dilettanti artigiani, sempre che le loro opere riescano non del tutto inferiori a quelle concepite od eseguite dagli artigiani di mestiere.

Art. 44.

Tutti i dilettanti di questa comunità incorporata nella Federazione possono prender parte, se meritevoli, alle Mostre d'arte, alla stregua di qualunque artigiano di mestiere.

Art. 45.

Un apposito ufficio potrà regolare il mercato delle loro opere in modo che non nascano ingiuste concorrenze con le botteghe artigiane, sulle quali gravano, a differenza dei dilettanti, gli obblighi fiscali verso lo Stato.

Ordinamento amministrativo e disposizioni generali.

Art. 46.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio provvede un amministratore generale nominato dal presidente della Federazione artigiana, d'accordo col presidente della Confederazione generale.

L'amministratore dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Art. 47.

L'amministratore provvede altresì al controllo delle gestioni di tutti gli enti dipendenti.

Art. 48.

E' costituito un Consiglio di amministrazione composto:

a) del presidente e del segretario generale della Federazione artigiana;

b) di due delegati della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

c) dell'amministratore generale.

Art. 49.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare i contributi di legge;

b) deliberare gli eventuali contributi suppletivi;

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

d) adottare tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento e la gestione amministrativa della Federazione, alla quale dovrà dare esecuzione l'amministratore generale.

Art. 50.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, gli atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto confederale, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 78.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2259.

Classificazione di opere idrauliche di 2ª categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, modificata da quella 31 dicembre 1923, n. 3228;

Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici;

Visto il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1870, che reca provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti nella Venezia Tridentina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla classifica di opere idrauliche di 2ª categoria, oltre che nei territori annessi della Venezia Giulia, anche in altri territori del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di 2ª categoria quelle comprese nell'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui all'articolo precedente.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere idrauliche classificate precedentemente in 2ª categoria, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

E' pure in facoltà del Governo determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti d'argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni del presente Regio decreto e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

Art. 3.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nell'articolo 1 del presente Regio decreto saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri enti interessati sarà inscritto nel bilancio dell'entrata.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 45. — COOP.

TABELLA

Elenco delle opere idrauliche da aggiungere a quelle già classificate in 2ª categoria.

Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
Trieste-Gorizia-Udine	Isonzo	Argini, sponde e difese del fiume Isonzo dal rilevato della ferrovia Udine-Gorizia fino allo sbocco in mare.
Gorizia	Torr. Torre	Argini, sponde e difese del torrente Torre, a destra dell'antico confine politico fino alla confluenza con l'Isonzo ed a sinistra, dalla confluenza col Natisone sino allo sbocco nell'Isonzo, compreso l'argine trasversale fra l'argine del Torre e la strada Chiopris-Versa.
Id.	Id. Iudrio	Argini, sponde ed opere idrauliche in destra e sinistra del torrente Iudrio dall'antico confine di Stato fino alla congiunzione con le arginature del Torre compreso il tratto dell'argine del Fordus che va dalla strada Romans-Versa alla località Fornace.
Id.	Id. Versa	Argini, sponde e difese a destra e sinistra del torrente Versa dal rilevato della ferrovia Udine-Gorizia fino alla confluenza con l'Iudrio.
Id.	Id. Corno	Argini e difese in destra e sinistra del torrente Corno da un punto poco a valle dell'antico confine politico fino alla confluenza con l'Iudrio.
Treviso	Meschio	Arginature continue e difese dalla sua uscita dal lago di Negrisiola al ponte sulla ferrovia Conegliano-Udine.
Id.	Torr. Friga	Arginature continue e difese dal limite del bacino montano alla confluenza col Carron.
Id.	Id. Friga-Carron	Arginature continue e difese dall'unione dei due torrenti allo sbocco nel Meschio.
Rovigo	Adige	Argine destro a valle del sostegno Portesine e fino alla caserma della Guardia di finanza di Porto Fossone della lunghezza di m. 3565.
Id.	Po di Gnocca	Arginatura in destra di Po di Gnocca per un tratto di m. 840 costruito dal Consorzio di bonifica Oca Sagreda, presso il macchinario idrovoro, in sostituzione del retrostante argine dell'estesa di m. 627.
Friuli - Prov. di Udine e Venezia	Tagliamento e diversivo Cavrato	Arginature inferiormente a quelle già attualmente classificate in 2ª categoria fino al mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 79.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2262.

Contributo a favore del Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo a favore del Governatorato di Roma per la organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano è determinato, per l'anno 1926, nella somma di L. 10,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1926-27.

Tale contributo sarà suscettibile di revisione di anno in anno in sede di esame del bilancio del Governatorato, ma non potrà, in ogni caso, superare la somma anzidetta.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del R. decreto 28 ottobre 1925, n. 1949, la corresponsione del contributo avrà luogo mensilmente in ragione di un dodicesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 48. — COOP.

Numero di pubblicazione 80.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2266.

Divieto d'importazione, fabbricazione e vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, tiralatte, succhietti e simili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti di carattere sanitario in ordine alla importazione, fabbricazione e vendita degli oggetti di gomma destinati ai bambini lattanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato importare, fabbricare, vendere o comunque ritenere per vendere:

a) poppatoi a tubo, nonchè i singoli pezzi staccati destinati a comporre i poppatoi stessi;

b) succhietti o succini per bambini, che non siano di gomma elastica piena.

Art. 2.

La gomma elastica vulcanizzata con cui sono formati i capezzoli, da applicarsi alle bottiglie-poppatoio senza tubo, le

tetterelle, gli anelli per dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhietti e simili, siano essi fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico od altre sostanze nocive.

Gli oggetti di gomma, di cui al comma precedente, devono portare l'indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 oltre la confisca della merce.

Art. 4.

E' tollerata, sino a 4 mesi dopo la pubblicazione del presente decreto, la vendita degli oggetti di cui agli articoli 1 e 2, anche se non rispondenti ai requisiti ivi prescritti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 60. — COOP

Numero di pubblicazione 81.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2264.

Erezione in ente morale della Fondazione « Cristoforo Falchi e Madau Maria », in Chiaramonti.

N. 2264. R. decreto 14 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Cristoforo Falchi e Madau Maria », con sede nel comune di Chiaramonti, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1926.

Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati al telefono.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, dei ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, la pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati al telefono, a norma dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui telefoni, approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere in ogni tempo le inserzioni che non ritenga conformi al decoro dell'Amministrazione od agli interessi del servizio.

Art. 3.

I proventi netti derivanti dalla concessione di cui all'art. 1 saranno destinati alla gestione di cui all'art. 2, lettera *d*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, per provvidenze a favore dei titolari degli uffici secondari e dei ricevitori postali e telegrafici, dispensati dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o in caso di decesso alle loro vedove quando non trovino applicazione le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, relativo al conferimento degli uffici per successione.

Art. 4.

La presente concessione ha la durata di anni dieci.

Roma, addì 15 ottobre 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1927.

Norme per l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, sulla nona ora di lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096;

Visti il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed i Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme per l'applicazione della facoltà concessa a tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole di aumentare di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi operai ed impiegati;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà concessa con l'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, agli esercenti delle aziende industriali, commerciali ed agricole, di aumentare di un'ora l'orario dei rispettivi operai ed impiegati, può essere esercitata solo per far fronte ai casi che saranno determinati consensualmente fra le competenti Associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, le quali stabiliranno altresì le modalità di esercizio della facoltà suddetta.

Gli accordi di cui al precedente alinea sono sottoposti al visto del competente Circolo d'ispezione del lavoro, ovvero quando debbono essere applicati nelle circoscrizioni di più Circoli o comunque siano stati stipulati da Associazioni sindacali con competenza nel territorio di più Circoli, a quello del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Gli esercenti che faranno eseguire agli operai impiegati dipendenti l'ora supplementare di lavoro prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, sono tenuti a corrispondere per tale prestazione l'aumento di retribuzione prescritto dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 3.

I contravventori alle norme del presente decreto ed a quelle stabilite nei concordati di cui all'art. 1, saranno puniti a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1926.

Norme per l'assunzione da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dei propri agenti tecnici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, riguardante il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

L'assunzione da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dei propri agenti tecnici sarà regolata secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Gli agenti tecnici saranno scelti fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali associazioni di utenti di caldaie a vapore riconosciute, esistenti nel Regno e fra i periti circondariali di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Tutti coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e aspirino alla nomina di agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione dovranno presentare domanda all'Associazione stessa, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato i 50 anni alla data di presentazione della domanda.

Tale disposizione non è applicabile a coloro che già ricoprono la carica di direttore di una delle predette associazioni;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale del luogo dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

e) certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale da cui risulti che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

f) certificato comprovante di aver conseguita la nomina di agente tecnico di una associazione riconosciuta nel Regno fra utenti di caldaie a vapore, oppure quella di perito circondariale a sensi delle disposizioni speciali, contenute nel regolamento 7 novembre 1920, n. 1691;

g) certificato comprovante di aver esercitato le funzioni di perito agli effetti del regolamento suddetto per un periodo non inferiore a due anni, se trattasi di agente tecnico di una delle esistenti associazioni riconosciute, e non inferiore a sei anni se trattasi di perito circondariale.

I certificati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere debitamente legalizzati.

Art. 3.

La qualità di agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è incompatibile con qualunque altra occupazione, all'infuori di quelle attinenti alla carica.

Art. 4.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione avrà facoltà di affidare determinati incarichi inerenti alla sorveglianza degli apparecchi a pressione ad agenti tecnici ausiliari dei quali sarà costituito apposito albo, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio tecnico.

Coloro che aspirino alla nomina di agente ausiliario, dovranno presentare apposita domanda alla predetta Associazione, corredata di tutti i documenti elencati nel precedente art. 2, escluso quello di cui alla lettera *a*).

La qualità di agente ausiliario non è incompatibile con altre occupazioni. Gli agenti ausiliari non potranno tuttavia assumere l'esercizio diretto o indiretto o la rappresentanza di aziende industriali o commerciali, che si occupino di apparecchi a pressione o di apparecchi termici o di materiale comunque ad essi attinente.

Art. 5.

Le condizioni riguardanti l'assunzione degli agenti tecnici e le retribuzioni da corrispondersi agli agenti ausiliari saranno determinate nel regolamento interno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 6.

La Commissione amministrativa, nominata a termini dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, potrà procedere, in via provvisoria, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, all'assunzione degli agenti tecnici suddetti e avvalersi per l'adempimento degli incarichi di cui all'art. 4 dell'opera di periti circondariali inscritti nell'albo prefettizio e del personale tecnico delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore.

Art. 7.

I termini e le modalità di presentazione delle domande indicate agli articoli 2 e 4 saranno stabiliti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e per essa dalla Commissione amministrativa provvisoria.

Roma, addì 16 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 31 dicembre 1926, in Talmassons, provincia del Friuli, e il giorno 4 gennaio 1927, in Molini degli Orti, provincia di Piacenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	758544	38.50	*Nocito Giuseppina* fu Gregorio moglie di Zadotti Alessandro, domic. a Prato (Firenze), vincolata.	*Nocita Maria-Giuseppina* fu Gregorio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	307723	30 —	Da Prato *Alcandro* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri Pasqua, ved. Da Prato, domic. a Coreglia (Lucca).	Da Prato *Alealdo* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	310142	345 —	Gentile *Giuseppina* fu Pietro, minore, sotto la tutela di Erba Gioacchino fu Battista, domic. a Campertogno (Novara)	Gentile *Angelina-Giuseppina-Margerita*, fu fu Pietro, minore ecc., come contro.
3.50 %	603358	42 —	Faranda *Teresa* e *Vittoria* fu Giuseppe, minori sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, domic. a Falcone (Messina).	Faranda *Maria Teresa* e *Maria-Vittoria* fu Giuseppe, minori ecc., come contro.
» »	295627 295628	17.50 17.50	*Balestrero* Emma } *Balestrero Cornelia* } di Stefano, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Ballestrero* Emma } *Ballestrero Maria-Adelaide-Cornelia* } di Stefano, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282955	1,500 —	Corsini *Vincenza* fu *Francesco*, nubile, domiciliata in Napoli.	Corsini *Maria-Vincenza* fu *Giuseppe*, nubile, domic. in Napoli.
»	188164	500 —	*Inzilla Cacciato* Domenico di Francesco, domiciliato a *New York*.	*Cacciato Insilla* Domenico di Francesco, domic. a *Capizzi (Messina)*.
»	188163	1,000 —	*Inzilla Cacciato* Giuseppe di Francesco, ved. di *Emanuele* Gaetano fu Antonino, dom. a *New York*.	*Cacciato Insilla* Giuseppe fu Francesco, moglie di *Manuele* Gaetano fu Antonino, domic. a *Capizzi (Messina)*.
Buono Tesoro settennale 2ª serie.	914	Cap. 2,000 —	Votta Cesira fu *Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Tersilla* fu Giuseppe. ved. Votta; con usufrutto ad Albertano *Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.	Votta Cesira fu *Carlo-Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta; con usufrutto ad Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.
»	915	Id. 7,000 —	Votta Cesira fu *Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.	Votta Cesira fu *Carlo-Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.
3.50 %	641454	157.50	De Gregorio *Federico* fu Rosario Federico, minore sotto la tutela di Biasini Antonino, domic. a Messina.	De Gregorio *Rosario-Federico* fu Rosario-Federico, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	200698	15 —	Nuzzo *Raffaele* di Carminantonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Cervino (Caserta).	Nuzzo *Raffaela* di Carminantonio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	790629	140 —	*Gaggero Anna* fu Vincenzo, moglie di Gaggero Sebastiano fu Francesco, domic. a Loano (Genova).	*Traverso Anna-Maria* fu Vincenzo, moglie di Gaggero, ecc. come contro.
Cons. 5 %	67512	720 —	Brenta Giovannetta fu Pietro, ved. in prime nozze di Chenal Leone ed in seconde nozze di *Baussano* Luigi, domic. a Firenze; con usufrutto vitalizio a *Baussano Carolina* fu Bonifacio o Bonifazio, moglie di Davide Lanza, domic. a Torino.	Brenta Giovannetta fu Pietro, vedova in prime nozze di Chenal Leone ed in seconde nozze di *Bausano* o *Bassano* Luigi, domic. a Firenze; con usufrutto vitalizio a *Bausano* o *Bassano Maria-Carolina* fu Bonifacio o Bonifazio, moglie di Davide Lanza, domic. a Torino.
»	67513	360 —	Chenal Ferdinanda fu Leone, moglie di Ciullini Bruno fu Filippo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	67514	360 —	Chenal Silvia fu Leone, ved. di Carlo Astrua, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	791531	483 —	Parolari *Linda* di Cornelio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Venezia.	Parolari *Teodolinda* di Cornelio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevute provvisorie emesse dalla R. Tesoreria provinciale di Como	1966 1967	Cap. 2,800 — Id. 400 —	Somigliana Paolina fu Mario.	Somigliana Paolina fu Mario, *minore sotto la tutela di Rica Giovanni Andrea fu Battista.*
3.50 %	782819	350 —	Giussani Angelo Aquilino fu Ettore, domic. ad Inverigo (Como).	Giussani Angelo Aquilino fu Ettore, *minore sotto la tutela di Brusadelli Angelo fu Giovanni*, domic. come contro.
Cons. 5 %	189663	230 —	Giribaldi Silvio fu Vincenzo dom. a Porto Maurizio; con usufrutto a Sciorato Maria fu Giuseppe, ved. Giribaldi Vincenzo.	Giribaldi Silvio fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Sciorato Maria, ved. Giribaldi Vincenzo*, dom. a Porto Maurizio; con usufrutto come contro.
» »	388534 388535	940 — 310 —	Malatesta Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Massola *Matilde*, ved. Malatesta domic. a Genova. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Massola *Matilde* di Antonio, ved. di Malatesta Giuseppe, domic. a Genova.	Malatesta Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Massola *Rosa-Maria*, ved. Malatesta, dom. a Genova. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Massola *Rosa-Maria* di Antonio, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	131359 381797	17.50 17.50	Venturelli *Alessandro* di Giuseppe, domic. a Vezzano Ligure (Genova), vincolata.	Venturelli *Giuseppe-Alessandro*, ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	118494	750 —	*Di Geazia Gaetano* di Sebastiano, domic. a Licodia Eubea (Catania).	*Di Grazia* Gaetano di Sebastiano, domic. come contro.
3.50 % » »	199004 103160 197639	35 — 1,665 — 820 —	Tortorici *Francesca* fu Filippo, moglie di Merlo Giuseppe, domic in Palermo, vincolata.	Tortorici *Bernarda Francesca* fu Filippo, moglie di Merlo Giuseppe domic. in Palermo, vincolata.
Ricevuta provvisoria rilasciata il 24 settembre 1924 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Caserta.	9	Cap. 15,000 —	Palumbo Luigi di *Giorgio*.	Palumbo Luigi di *Pietro*.
Cons. 5 %	19746	80 —	Guarino *Maria* ed Amedeo di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli.	Guarino *Mario* ed Amedeo di Luigi, minori ecc. come contro.
3.50 % »	566270 537289	35 — 42 —	Marinelli Tommaso di Michele, domic. a Ripalimosani (Campobasso).	Marinelli Tommaso di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	370776	500 —	Chioccarelli Eugenio di Carlo, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Chioccarelli Anna fu Francesco, domic. a Napoli.	Chioccarelli Eugenio di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	582482	42 —	Enrico *Maria* fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Dellavalle Bianca fu Santino, ved. Enrico, domic. a Campochiesa (Genova).	Enrico *Francesca-Santina-Felicina* fu Bernardo, minore, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	120914 120915	1,000 — 1,000 —	Giuca *Margherita* } di *Vincenzo* nubili, domiciliate a Licodia Eubea (Catania). Giuca Vincenza	Giuca *Margarita* } di *Giuseppe*, nubili, domiciliate come contro. Giuca Vincenza
»	291469	35 —	D'Anna *Vincenza* fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre De Rosa Angela fu Domenico, ved. D'Anna, domic. a Casoria (Napoli).	D'Anna *Vincenzo* fu Gennaro, minore, ecc. come contro.
»	258861	640 —	Pozzer *Amabile* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Dalla Benetta Lucia fu Gaetano, vedova Pozzer Matteo e moglie in seconde nozze di Fochesato Agostino, domic. in Arzignano (Vicenza).	Pozzer *Carlotta-Amabile* fu Matteo, minore, ecc. come contro.
»	108774	265 —	*Munareto Assunta* fu Valentino, minore sotto la patria potestà della madre Uccella Angela, ved. *Munareto*, domic. a Lanzo Torinese (Torino).	*Munaretto Assunta-Giuseppina* fu Valentino, minore sotto la patria potestà della madre Uccella Angela, ved. *Munaretto*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 13 gennaio 1927 - Anno V

Francia	92.11	New York	23.29
Svizzera	448 —	Dollaro Canadese	23.19
Londra	112.662	Oro	449.39
Olanda	9.33	Belgrado	40.90
Spagna	370.62	Budapest (pengo)	4.10
Belgio	3.235	Albania (Franco oro)	446 —
Berlino (Marco oro)	5.50	Norvegia	5.95
Vienna (Schillinge)	3.275	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.90	Rendita 3,50 %	64.225
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.36	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino oro	21.885	Consolidato 5 %	80.70
Peso argentino carta	9.63	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.90

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Capitoli d'oneri per la gestione e l'esercizio dell'albergo requisito in Napoli, approvati con decreto di S. E. il Ministro per gli affari esteri in data 15 dicembre 1925.

Art. 1.

E' concesso per la durata di anni sette a decorrere dal 1° gennaio 1926 al comm. Jaccheo Guglielmo, alle condizioni seguenti, l'esercizio e la gestione dell'albergo requisito in Napoli (via Giovanni Scherillo, 6).

Allo spirare del settimo anno la concessione s'intende decaduta di pieno diritto.

Art. 2.

Il concessionario dovrà versare alla cassa del Commissariato generale dell'emigrazione a titolo di cauzione la somma di lire 25,000 in titoli dell'Istituto nazionale di credito pel lavoro italiano all'estero.

Art. 3.

La sorveglianza su tutti i servizi di ricovero e sull'intera gestione dell'azienda, sarà esercitata dal Commissariato generale dell'emigrazione per mezzo di suoi incaricati (funzionari ed agenti) nei modi e nei termini che esso riterrà più opportuni.

Art. 4.

Sull'ammontare di ciascuna retta giornaliera fissata dalle competenti autorità per vitto ed alloggio agli emigranti spetterà al Fondo per l'emigrazione a titolo di rimborso per le spese di sorveglianza, una quota di lire una.

Art. 5.

Il vitto e l'alloggio agli emigranti ricoverati nell'albergo requisito, dovrà essere somministrato in conformità delle norme e prescrizioni delle autorità competenti.

Art. 6.

E' fatto obbligo al concessionario di fare eseguire a suo completo carico, assumendone l'intero onere, gli eventuali lavori di adattamento, abbellimento, trasformazione, ampliamento dei locali dell'albergo requisito.

Art. 7.

L'esercizio del cinematografo sarà effettuato secondo le disposizioni del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 8.

Tutte le spese di requisizione, quello di fitto dei locali, le generali di esercizio e di gestione, le tasse e le imposte comunque ed eventualmente gravanti sull'albergo requisito resteranno a carico del concessionario, comprese le eventuali spese di giustizia e gli indennizzi conseguenti alle liti cui dessero luogo controversie comunque inerenti alla requisizione. Qualora queste ultime superino L. 100,000 il Commissariato generale assumerà a proprio carico la differenza.

Art. 9.

Per ciascun emigrante effettivamente alloggiato nell'albergo requisito, dal mezzogiorno del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza e fino a che la partenza non avvenga ed anche da un termine precedente, qualora sia stato il vettore a chiamare e a far affluire l'emigrante nel porto d'imbarco, il concessionario percepirà la retta intera posta a carico delle Compagnie vettrici secondo le norme vigenti, per altrettanti giorni di dimora dell'emigrante. Per le frazioni di giorno percepirà una quota di retta in proporzione.

Art. 10.

Gli emigranti che affluissero volontariamente nel porto d'imbarco di Napoli prima del mezzogiorno precedente alla partenza ed indipendentemente dal caso previsto nell'articolo precedente saranno tenuti al pagamento della retta completa per ogni 24 ore di permanenza nell'albergo requisito o di una frazione di retta per una permanenza minore.

Art. 11.

Il Commissariato generale dell'emigrazione avrà diritto di percepire sia sulle intere rette pagate dai vettori sia su quelle pagate dagli emigranti, sia sulle frazioni di rette previste negli articoli 9 e 10 la quota di rimborso delle spese di sorveglianza stabilita dall'art. 4, o frazione in proporzione.

Inoltre a garanzia dell'obbligo assunto dal concessionario di sostenere le spese di giustizia e gli indennizi secondo il disposto dell'art. 8, il concessionario stesso, dovrà accantonare in conformità delle istruzioni del Commissariato generale dell'emigrazione la quota giornaliera di L. 0.50 o frazione in proporzione per ogni emigrante effettivamente alloggiato nell'albergo requisito e ciò sino a concorrenza della somma di L. 100,000.

Art. 12.

L'Ispettorato dell'emigrazione di Napoli provvederà a riscuotere le rette dovute ai sensi degli articoli precedenti sia dalle Compagnie vettrici, per la parte di loro spettanza, sia dagli emigranti, provvedendo poi a versarne il ricavato al concessionario, previa deduzione dei diritti spettanti al Fondo per l'emigrazione.

Art. 13.

Qualora il concessionario si renda inadempiente ad alcuno o tutti i patti previsti negli articoli precedenti, l'ispettore dell'emigrazione provvederà a notificargli, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito verbale di inadempienza, assegnandogli un termine per giustificarsi e provvedere.

Ove il concessionario nel termine suddetto non abbia provveduto, l'ispettore provvederà senz'altro la rimozione degli inconvenienti lamentati a conto e spese del concessionario stesso, infliggendogli, anche, se del caso, una multa non inferiore nel minimo a L. 100 e non superiore, nel massimo, a L. 1000.

Tanto l'importo delle spese quanto quello delle multe sarà dall'ispettore prelevato dai proventi spettanti al concessionario all'atto del versamento di cui all'art. 12.

Art. 14.

Se il concessionario incorra più volte nelle sanzioni di cui all'articolo precedente tanto da dimostrare persistenza nella cattiva gestione sì da escludere ogni possibilità di ravvedimento, il Commissario generale dell'emigrazione su proposta motivata dall'ispettore dell'emigrazione e previ opportuni accertamenti e contestazioni, avrà facoltà di promuovere dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri il decreto di decadenza del concessionario dall'esercizio e dalla gestione del ricovero assegnandogli un termine per le necessarie consegne.

Art. 15.

Il decreto di svincolo della cauzione di cui all'art. 2 sarà emesso dopo che siano state liquidate tutte le contabilità della gestione e in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di decadenza della presente convenzione.

Con lo svincolo della cauzione s'intende estinto ogni rapporto tra l'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione ed il concessionario.

Art. 16.

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione ed il concessionario così durante come al termine del contratto (che non si siano potute definire in via amministrativa) quale che sia la loro natura o tecnica o amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che dovrà giudicare secondo le regole del diritto.

Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione.

Il detto Collegio che si riunirà a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione sarà composto di tre membri dei quali uno scelto fra i consiglieri di Stato, l'altro liberamente scelto dal Commissariato generale dell'emigrazione ed il terzo liberamente scelto dal concessionario.

Il consigliere di Stato sarà il presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio sceglierà fuori dei propri membri un segretario che lo coadiuvi negli atti istruttori e nello scambio degli atti fra le parti e nell'assistenza alle adunanze per la compilazione dei relativi verbali.

Roma, 15 dicembre 1925.

De Michelis
Guglielmo Jaccheo.

Tommasi Camillo, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.